

Codice A1811A

D.D. 29 marzo 2019, n. 970

Ferrovia del Canavese, Comune di San Benigno C.se (TO), Via della Ghiacciaia n. 4, autorizzazione, ai sensi del D.P.R. 753/80, art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di ristrutturazione del basso fabbricato ad uso magazzino ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria prevista dal suddetto articolo, alla progressiva km. 9+200.

PREMESSO CHE

i Sigg.ri Rossetti Rosanna e Stanghellini Pier Luigi, in qualità di proprietari dell'immobile sito in Comune di San Benigno Canavese (TO), Via della Ghiacciaia n. 4, distinto al fg. n. 29, mapp. n. 318 del catasto del comune stesso, hanno presentato in data 21/12/2018, alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato GTT), per l'inoltro alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di ristrutturazione del basso fabbricato ad uso magazzino ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria prevista dal suddetto articolo. L'immobile oggetto di intervento è situato sul lato sinistro della linea ferroviaria del Canavese, alla progressiva km. 9+200.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il GTT ha trasmesso a questo Settore, in data 15/3/2019, nota prot. n. 8381, acquisita agli atti in data 20/3/2019 con prot. n. 14182/A18, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal parere favorevole alla realizzazione dell'opera e dal nulla osta tecnico in ordine alla sicurezza ferroviaria ai sensi del D.M. 5 agosto 2016. Nella medesima nota dichiara altresì che l'intervento risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi.

L'intervento consiste nella ristrutturazione del basso fabbricato ad uso magazzino con il ridimensionamento dello stesso. Le opere di demolizione modificano la sagoma del fabbricato arretrando il fronte ferroviario e diminuendo anche la superficie del terrazzo soprastante.

La distanza minima del fabbricato oggetto di intervento risulterà essere di 20,02m dalla più vicina rotaia (17,65m dal piede del rilevato), contro gli attuali 17,17m, quindi in allontanamento.

Le opere ricadono su una tratta a binario unico e l'ipotesi di raddoppio della linea risulta essere, come da planimetria allegata alla documentazione, sul lato opposto rispetto a quello oggetto di richiesta.

Contestualmente alla richiesta, i proprietari, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario e di essere consapevoli che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 459 del 18.11.1998, che regola i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Pertanto si impegnano a mettere in atto a loro cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal suddetto D.P.R.

In data 21/3/2019, con nota prot. n. 14378/A18, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 14/2014.

Come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il Comune di San Benigno Canavese, in data 27/9/2018, con nota prot. n. 9420, ha trasmesso al richiedente il parere tecnico-urbanistico preventivo favorevole.

In data 26/3/2019 il funzionario incaricato dal Dirigente del Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, due rappresentanti del GTT, il Tecnico incaricato e i Proprietari, hanno effettuato, come previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, una visita di sopralluogo nel corso della quale è stata verificata la corrispondenza dello stato dei luoghi alla documentazione presentata. Della citata visita è stato redatto apposito verbale depositato agli atti.

CONSIDERATO CHE

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8 comma 3 del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti:

- il parere favorevole del GTT, Società Concessionaria della Ferrovia del Canavese, alla realizzazione dell'opera;
- il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato da GTT ai sensi del D.M. 5 agosto 2016;
- il parere tecnico-urbanistico preventivo favorevole del Comune di San Benigno Canavese, così come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R;

Tutto ciò premesso e considerato,

visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale n. 16/R approvato con D.P.G.R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

visto il D.M. 5 agosto 2016;

vista la nota ANSF prot. 4554 del 26.04.2017;

vista la Legge 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014: "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visti gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. n. 422/1997;

visti gli artt. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del G.T.T. prot. n. 8381 del 15/3/2019;

vista la nota del Comune di San Benigno Canavese, prot. n. 9420 del 27/9/2018;

vista la nota di questo Settore prot. n. 14378 del 21/3/2019;

visto il verbale del sopralluogo effettuato in data 26/3/2019;

IL DIRIGENTE

determina

di rilasciare, ai Sig.ri Rossetti Rosanna e Stanghellini Pier Luigi, in qualità di proprietari dell'immobile sito in Comune di San Benigno Canavese (TO), Via della Ghiacciaia n. 4, distinto al fg. n. 29, mapp. n. 318 del catasto dello stesso comune, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per opere di ristrutturazione del basso fabbricato ad uso magazzino ubicato nella fascia di rispetto prevista dal suddetto articolo della Ferrovia del Canavese alla progr. Km 9+200 secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

il richiedente dovrà mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998;

che ai sensi dell'art. 9, comma n. 4 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Investimenti, Trasporti e Infrastrutture
Ing. Eriberto Naddeo

DL